



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 38 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE ATTENUAZIONE DI CUI ART. 106 d.l. 34/2020 E ART. 6 DEL D.L. 73/2021. AGEVOLAZIONI A FAVORE DI ATTIVITA' IN SOFFERENZA ECONOMICA

L'anno **duemilaventidue** addi **ventotto** del mese di **luglio** alle ore 10.00, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO	SINDACO	Presente
VERNA MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente
MARUFFO JACOPO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, il Segretario Comunale Sig. PARODI Dott. ALESSANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 38 del 28.07.2022

OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE
ATTENUAZIONE DI CUI ART. 106 d.l. 34/2020 E ART. 6 DEL D.L.
73/2021. AGEVOLAZIONI A FAVORE DI ATTIVITA' IN SOFFERENZA
ECONOMICA

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO che:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2021 si è provveduto a prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, predisposto dal soggetto gestore, validato dal soggetto incaricato C.S.R di Novi Ligure e ad approvare le tariffe Tari a decorrere dal 01/01/2021 per l'anno 2021;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 si è stabilito l'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, per riduzioni della TARI 2021 per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, (utenze cosiddette non domestiche) e le somme di cui al D.M. 1.4.2021 vincolate in avanzo di amministrazione 2020, per ulteriore riduzione della TARI 2021 per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- Con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 veniva demandata alla Giunta Comunale ed al Responsabile del servizio, per quanto di competenza, la predisposizione e l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del provvedimento;
- Con delibera n. 34 del 06/09/2021 la Giunta Comunale ha dato corso alla sopra citata indicazione definendo le misure di attenuazione di cui all'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, approvando le agevolazioni;

RITENUTO opportuno sulla scia dei provvedimenti adottati nell'anno 2021, sopra menzionati, dare corso a quanto previsto dall'art. 13 del D. L. 27/01/2022 n. 4, che ha esteso al 2022 la possibilità di utilizzo delle risorse assegnate agli Enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, residue rispetto all'utilizzo fatto nel corso del 2020 e 2021. In virtù di tale articolo, è possibile utilizzare le restanti somme sia del "Fondone", nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020, che della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, da destinare al riconoscimento di riduzioni ai fini tari per l'anno 2022;

Vista la deliberazione n. 13 del 31/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto a prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022 demandando alla Giunta Comunale la possibilità di utilizzo di risorse da trasferimento "Fondone" per calmierare le situazioni economiche di sofferenza di alcune utenze di attività definite "non domestiche" sempre a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19;

CONSIDERATO che, in materia di potestà regolamentare :

-l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il vigente regolamento TARI;

PREMESSO CHE l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività avviata nel 2020 e che tale sofferenza in alcuni casi tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI in particolare:

- Il DI 23 febbraio 2020 n. 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19" convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6 bis e dell'art. 4;

- Il DI 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali. di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc;

- il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ad oggetto: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva U E 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
- il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (GU n.70 del 22-3-2021);
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;
- il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;
- la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”
- la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6 laddove dispone:

"Art. 6 - Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

RICHIAMATO inoltre l'art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita l'articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto Agosto con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "FONDONE Covid", destinata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020 e 2021, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2022";

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 dove sono presenti, tra gli altri, fondi derivanti da contributi COVID e destinate ad agevolazioni TARI 2020 e 2021 non utilizzati pari ad € 1.876,00;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, delle Utenze Non Domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate;

RITENUTO pertanto recepire le sopra citate linee guida e determinare quanto segue:

- alle attività economiche chiuse o limitate a fine anno 2020 e nel 2021 per effetto di appositi provvedimenti delle Autorità Governative o Regionali, articolando le riduzioni, a seconda che la chiusura sia stata per l'intero periodo o per parte di esso (riconosciute d'ufficio);
la destinazione avverrà sotto forma di riduzione della parte variabile calcolata sulla tariffa 2022;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per le Utenze Non Domestiche (utilizzando l'ammontare disponibile riferito all'anno 2022 pari a € 1.876,00), definendo i seguenti criteri:

- a) riduzione TARI massima del 30%
percentuale corrispondente al periodo (01/01/2022-20/04/2022), e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 5- Alberghi con ristorante,
Cat. 6 - Alberghi senza ristorante
Cat. 16 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie, Circoli
Cat. 17 - Bar, Caffè, Pasticceria
Cat. 10 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e Altri Beni Durevoli

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2022 e per le utenze non in regola con il versamento TARI 2021, l'agevolazione non sarà riconosciuta;

Verificato che il complessivo stanziamento di Bilancio a disposizione per tali misure risulta pari ad € 1.876,00;

Rilevato che per le forme di intervento sopra indicate, rientrano nella fattispecie di interventi finanziabili con le economie delle risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2021 derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Visto il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari (parte variabile della tariffa) alle Utenze Non Domestiche nel seguente modo:

- a) riduzione TARI massima del 30% percentuale corrispondente al periodo (01/01/2022-20/04/2022), e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 5- Alberghi con ristorante,
Cat. 6 - Alberghi senza ristorante
Cat. 16 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie, Circoli
Cat. 17 - Bar, Caffè, Pasticceria
Cat. 10 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e Altri Beni Durevoli

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2022 e per le utenze non in regola con il versamento TARI 2021, l'agevolazione non sarà riconosciuta;

2) Le riduzioni di cui al punto a) sono finanziate utilizzando le economie dai trasferimenti il cui ammontare disponibile riferito all'anno 2020 e 2021 è pari a € 1.876,00;

3) di provvedere a finanziare tale iniziativa con fondi di bilancio sul capitolo 10140704 del Bilancio di previsione 2022, approvato;

4) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to PARODI Dott. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12.09.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to PARODI Dott. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.07.2022

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to PARODI Dott. ALESSANDRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 12.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Dott. ALESSANDRO